



SENTENZA N° 925 h / h 8004 h
 (R.G. N. 8004 h)
 CRON. N. 8004 h
 REP. 166.5 h

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli - nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice ha
 pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 9154 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
 2014 avente ad oggetto: RISARCIMENTO DANNI e vertente

TRA

Piccolo Carla Maria nata a Bietigheim il 12.01.1967 – C.F. PCC CLM 67A52 Z1120 - ed
 el.te dom.ta in Villaricca (na) alla Via Enrico fermi, 250 presso lo studio dell' Avv.
 Gianluca Petteruti dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di
 citazione

ATTRICE

E

Comune di Giugliano in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to per la carica presso la Casa
 Comunale al Corso Campano, 200 in Giugliano di Napoli ed ivi el.te dom.to in uno agli
 Avvocati Antonio Cimmino e Daniela Ranieri che lo rappresentano e difendono giusta
 mandato a margine della comparsa di costituzione e giusta decreto della Commissione
 Straordinaria n. 141 dell'11.12.2014

CONVENUTO

NONCHE'

Dieffe s.a.s. (già s.p.a.) in persona del legale rapp.te pro tempore el.te dom.to per la carica
 presso la sede della società in Giugliano (Na) alla Via Luigi Settembrini, 6

CHIAMATA IN GARANZIA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come da verbali ed atti di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

In limine si premette che la sentenza che segue sarà redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, Legge 18.06.09 n. 69, entrata in vigore in data 04.07.2009 che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IN FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato Piccolo Carla Maria, quale proprietaria dell'auto Smart tg. DV 953 AW conveniva in giudizio il Comune di Giugliano allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento del danno causato alla propria vettura da un dissesto della pavimentazione stradale in Giugliano alla Via Casacelle. Deduceva l'istante che nonostante la richiesta risarcitoria, il Comune di Giugliano non aveva provveduto al risarcimento dei danni. Si costituiva ritualmente il convenuto Comune di Giugliano che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per garanzia la Dieffe s.a.s. alla quale, a suo dire, a far data dal 06.02.2008, e per la durata di tre anni, il Comune aveva concesso in appalto tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e fognaria dell'intero territorio comunale. All'udienza del 13.11.2020, assunta prova testimoniale articolata da parte attrice, sulle conclusioni riportate dalle parti costituite, la causa veniva assegnata in decisione.


IN DIRITTO: Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Dieffe sas ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.

In limine litis va rilevato che risulta provata la legittimazione attiva, avendo attrice prodotto copia della carta di circolazione relativa al veicolo di sua proprietà, mentre, la legittimazione passiva, oltre a non essere contestata, si evince anche da tutti gli altri atti di causa.


Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Le risultanze istruttorie, in effetti, hanno offerto un determinante aiuto ai fini della precisa individuazione della dinamica dell'incidente in cui l'autovettura di proprietà dell'attore ha riportato i danni lamentati. Deve sottolinearsi, infatti, che le testimonianza resa da Virgilio Sant'Aniello, teste di parte attrice, indifferente e della cui attendibilità non vi è motivo di





dubitare, appaiono tali da illuminare totalmente in ordine alla intera dinamica dell'evento, atteso che la posizione del teste consente di ritenerla pienamente attendibile. Il teste, infatti, dopo aver dichiarato che al momento dell'incidente di cui è causa si trovava a percorrere Via Casacelle in Giugliano a bordo della propria auto e seguiva di un paio di metri la Smart dell'istante, precisa di aver visto la Smart finire, con le due ruote anteriori, in una buca/dislivello posta sul margine destro della strada. Il teste dichiara che via Casacelle nel tratto di strada percorso dalla Smart è priva di luce e di segnaletica.




Accertati i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria bisogna esaminare la ricollegabilità causale dell'evento dannoso alla esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto.

Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione delle stesse e dei relativi accessori, ma anche quello della loro *custodia*, dovendole, perciò, mantenere in condizioni tali da non costituire per l'utente un'insidia o un trabocchetto. L'attribuzione di un potere discrezionale della P.A. circa la manutenzione delle strade, infatti, non lo esime dall'osservanza del principio del "neminem leadere" che si concreta nell'attuare tutte le cautele atte a non esporre a pericolo l'incolumità ed i beni dei cittadini. Ai fini dell'imputabilità del danno alla p.a. per "insidia e trabocchetto" è perciò necessario accertare l'esistenza di un pericolo occulto in relazione al carattere obiettivo della non visibilità e della non prevedibilità. E' sulla base di questa figura di responsabilità che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v'è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. L'indagine, non può dunque arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene od al regime od alle modalità del suo uso da parte del pubblico, ma bisogna accertare in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto, che la cosa è venuta a presentare e

nel cui ambito ha avuto origine l'evenienza che ha prodotto il danno, era nella custodia dell'ente pubblico. Una volta che questo accertamento sia stato compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia. Esclude la responsabilità del custode la prova che la cosa non ha svolto alcun ruolo causale nella determinazione dell'evento, o perché essa non presentava una situazione di pericolosità o perché su questa situazione pericolosa se ne è sovrapposta altra che ha da sola concretamente provocato il danno.

Anche in presenza di insidia o trabocchetto, in relazione alla quale è ipotizzabile la responsabilità della P.A. verso l'utente della strada in base alla regola della responsabilità per colpa, perché la situazione di pericolo possa costituire fonte di responsabilità è necessario che abbia avuto efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso. Nella fattispecie concreta non può negarsi che la buca abbia svolto un ruolo causale, ovvero abbia costituito una condizione di oggettiva pericolosità, tale che avrebbe richiesto apprestamenti capaci di evitare l'evento. Nella fattispecie l'attore ha assolto l'onere posto a suo carico circa la dimostrazione dell'esistenza di una situazione reale diversa da quella apparente. E' emerso dalle risultanze istruttorie l'insorgere di un'insidia caratterizzata sia dall'elemento oggettivo della non visibilità "ex se" del pericolo sia dell'elemento soggettivo della non prevedibilità che costituisce prova sufficiente di una negligenza riconducibile alla P.A. non già perché tale colpa sia presente "in re ipsa" bensì perché il dato oggettivo mette in evidenza, nei fatti e probatoriamente, un mancato esercizio dell'obbligo manutentivo causativo del danno. La P.A., infatti, è tenuta a prevedere e a preavvertire situazioni intensamente pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi, in ossequio al principio del "neminem laedere". L'aver previsto o essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso la predisposizione di opportune cautele costituisce, dunque, di per sé condotta colposa omissiva, imputabile agli effetti dell'art. 2043 c.c.; inoltre, la mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo della prevedibilità del pericolo da parte dell'utente e della visibilità dello stesso, integra di per sé insidia e ciò comporta la



ravvisabilità della colpa in capo alla medesima p.a. all'interno della stessa condotta, ancorché omissiva, da essa osservata. Di qui la non visibilità e la imprevedibilità che configurano il pericolo occulto e la conseguente ricollegabilità causale dell'evento dannoso all'inosservanza da parte del Comune del dovere di manutenzione della strada aperta al pubblico transito degli autoveicoli e dei suoi accessori affinché gli stessi non siano fonte di danno per i terzi. La prova dell'insidia fornita dal danneggiato, rende attuale l'onere probatorio per l'Ente pubblico convenuto di dimostrare quei fatti modificativi o impeditivi che lo liberano da responsabilità. Tale onere, nella specie, non è stato assolto dal convenuto Comune di Giugliano.

Una volta riconosciuta, quindi, la esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano nella produzione dell'evento di cui è causa si tratta di stabilire il soggetto tenuto al risarcimento del danno derivato all'attore. Il Comune di Giugliano ha chiamato in causa la Dieffe sas assumendo di aver concesso in appalto a detta società i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete comunale stradale, ma non ha prodotto copia del contratto di appalto che sarebbe stato stipulato con la conseguenza che non vi è prova, il cui onere incombeva al Comune di Giugliano, che i lavori siano stati appaltati e che avessero ad oggetto la vigilanza quotidiana e per tutta la durata dell'appalto della rete stradale consistente nel monitoraggio dell'intera rete stradale e delle opere che necessitano di manutenzione, ripristino della sede stradale in caso di avvallamenti o buche e quanto necessario per evitare pericoli alla pubblica incolumità. Non potendo quindi la Dieffe s.p.a., per assenza di prova in merito al dedotto rapporto, essere tenuta al pagamento in favore dell'attore del danno allo stesso derivato in conseguenza dell'evento dannoso di cui è causa, vi sarà tenuto il Comune di Giugliano.

La somma richiesta quale costo per il ripristino del veicolo, pari ad Euro 1.153,74, in relazione al quale vi è una perizia tecnica analitica, tenuto conto dei danni effettivamente subiti dal veicolo, del tempo necessario per le riparazioni, del tipo di veicolo, del tempo della sua immatricolazione e del suo stato di usura, tenuto infine conto di dati di comune e


notoria esperienza, appare congrua e conforme a giustizia. Sulla somma complessivamente così quantificata, liquidata all'attualità, devono aggiungersi gli interessi da computarsi sulla detta somma svalutata con riferimento al momento dell'incidente e rivalutata annualmente. Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con L. 24.03.2012 n. 27 nonché ex D.M. 140/2012 tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte nelle singole fasi del giudizio

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano di Napoli, nella persona dell'Avv. Giovanna Iodice definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da Piccolo Carla Maria così provvede:

- 1) In accoglimento parziale della la domanda dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Giugliano di Napoli nella causazione dell'incidente di cui è causa e per l'effetto, condanna il Comune di Giugliano in Campania (NA) in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Piccolo Carla Maria della somma di Euro 1.153,74 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo sulla detta somma svalutata con riferimento alla data dell'incidente ed annualmente rivalutata.
- 2) Condanna il Comune di Giugliano in Campania (NA) in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Piccolo Carla Maria delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 1.330,00 di cui Euro 125,00 per spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed, oltre Iva e C.p.a come per legge, con attribuzione all'Avv. Gianluca Petteruti che ha dichiarato di averne fatto anticipo. Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Marano di Napoli, scritto e trasmesso in Cancelleria in data
18.11.2020



IL GIUDICE
Avv. Giovanna Iodice

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 804/20 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. GIANNINO POTENZA
Marno di Napoli li 11/12/22.

E' CONFORME ALL COPIA ESECUTIVA

Marano di Napoli 11/12/22

IL CANCELLIERE

